

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4532

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRIGUGLIO

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  
in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici

*Presentata il 28 novembre 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) (che corrisponde all'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, introdotto dal decreto legislativo n. 59 del 1998 e successivamente modificato dalla legge n. 124 del 1999) ha previsto che il conferimento delle funzioni dirigenziali nella scuola avvenga mediante corso concorso, richiedendo come requisiti per la partecipazione il possesso del diploma di laurea e l'immissione in ruolo con anzianità di servizio di almeno sette anni e riservando il 50 per cento dei posti a coloro che hanno effettivamente ricoperto le funzioni di preside incaricato per almeno tre anni. La copertura del restante 50 per cento dei posti viene riservata alla indizione di un corso concorso ordinario.

In attuazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale

competente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha indetto un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, escludendo così dal corso di formazione tutti i presidi che alla data del bando di concorso hanno svolto l'incarico di presidenza presso le istituzioni scolastiche da uno a poco meno di tre anni. I presidi non triennialisti si sono così visti sia esclusi dal primo corso concorso avendo i requisiti per partecipare soltanto al corso ordinario aperto, infatti, a tutto il personale docente, presidi e non, sia sviliti nel proprio incarico di preside prestatore per un periodo inferiore a tre anni.

Si consideri inoltre che nel momento in cui i presidi non triennialisti alla data del 20 gennaio 2003 avevano maturato da tre

a cinque anni di servizio, non hanno più l'opportunità di vedersi conferire l'incarico di presidenza, dal momento che lo stesso articolo 29, al comma 5, ultimo periodo, stabilisce che «Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza». Si realizza in tal modo una grossa perdita di risorse umane, in palese contraddizione con quanto lo stesso decreto legislativo n. 165 del 2001 dichiara all'articolo 1, comma 1, prevedendo alla lettera *a*) di voler accrescere l'efficienza delle amministrazioni e alla lettera *c*) di voler realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane.

Si tenga presente inoltre che i presidi non triennialisti hanno acquisito capacità e competenze gestionali, avendo diretto istituzioni scolastiche e avendo assicurato all'utenza il servizio pubblico nelle scuole, al pari dei dirigenti scolastici a tempo indeterminato o dei presidi incaricati ultratriennialisti.

Se infatti si guarda ai risultati ottenuti dai non triennialisti al colloquio selettivo, ammessi allo stesso in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale del Lazio con cui tutti i presidi d'Italia non triennialisti sono stati ammessi al suddetto colloquio selettivo, questi ultimi hanno ottenuto votazioni anche migliori dei presidi triennialisti, dimostrando così di possedere un patrimonio di preparazione e di formazione professionali che non è da meno di quello dei colleghi triennialisti.

In molte regioni, inoltre, la disponibilità dei posti per l'incarico di dirigente scolastico è superiore a quella dei presidi triennialisti che hanno superato il colloquio, infatti in tutta Italia vi è un esubero di posti a fronte di un numero minimo di presidi triennialisti. Per esempio, nella sola regione Sicilia, per l'anno scolastico 2003-2004, la disponibilità dei posti da dare in incarico di dirigente scolastico era di 156 su 192 posti messi a concorso per il settore formativo di 1° grado e di 54 posti per quello di 2° grado per un totale di 210 scuole. Si evince che i rimanenti 250 posti dovranno necessa-

riamente essere ricoperti, per l'anno scolastico 2003-2004, da presidi che avranno maturato da uno a quattro anni di incarico o altrimenti accettare l'ipotesi di affidare in futuro reggenze di più scuole ad un solo dirigente scolastico. L'affidamento della dirigenza scolastica ai presidi reggenti comporterà inevitabilmente la nomina di un supplente in sostituzione del vicepreside distaccato al posto del preside reggente, con conseguente aumento dei costi e violazione dei criteri di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Sulla base di quanto esposto la presente proposta di legge interviene a sanare il quadro attuale che rischia di compromettere il principio di efficacia e di efficienza dell'amministrazione.

L'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 29 in esame e prevede non solo che vengano ammessi al primo corso di formazione i presidi incaricati non triennialisti che abbiano superato un apposito colloquio, ma anche l'istituzione di due tipi di graduatorie, la A e la B, destinandole rispettivamente ai presidi triennialisti e ai presidi non triennialisti. A conclusione dell'esame finale i presidi non triennialisti verranno inseriti nella graduatoria B, a seconda del punteggio ottenuto e, per la copertura dei posti, si attingerà ad essa solo ad esaurimento della graduatoria A. In tale modo verrà garantito il rispetto dell'anzianità dei presidi incaricati triennialisti, ma contemporaneamente si assicurerà la migliore utilizzazione delle risorse umane preparate e formate attraverso il corso concorso.

La posizione dei presidi triennialisti non viene assolutamente compromessa dal momento che le due graduatorie rimarranno distinte e alla graduatoria B si attingerà solo per ricoprire i posti di dirigente scolastico risultati liberi dopo le operazioni di assegnazione della sede ai presidi incaricati triennialisti, vincitori del concorso.

L'articolo 2, invece, modifica l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 29, in cui si prevede la cessazione dell'assegnazione degli incarichi di presidenza alla

data di approvazione della prima graduatoria. Eliminando questo divieto e affermando che gli incarichi di presidenza non sono soppressi fino a copertura dei posti vacanti si vuole evitare che risorse umane formate e disponibili vengano disperse a fronte di posti comunque disponibili che finirebbero per essere assegnati a presidi reggenti e quindi a vicepresidi.

Concludendo, si vuole ricordare che la portata innovativa della proposta di legge avrà un'incidenza economica quasi nulla perchè qualora la suddetta modifica non si dovesse realizzare, lo Stato dovrà comunque fronteggiare ingenti spese sia per coprire l'importo spettante al reggente, sia quello spettante al vicepresidente distaccato, sia quello spettante al supplente chiamato in sostituzione del vicepresidente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Il primo corso concorso, bandito per il 50 per cento di posti determinati ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25, è riservato a coloro che hanno effettivamente ricoperto le funzioni di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione agli stessi riservato »;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Al primo corso concorso partecipano i presidi incaricati che hanno superato un apposito colloquio »;

c) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: « A conclusione dell'esame finale sono istituite due graduatorie in cui sono inseriti, a seconda del punteggio ottenuto, i presidi incaricati triennalisti che alla data del 20 gennaio 2004 hanno superato tutte le prove concorsuali e i presidi incaricati non triennalisti che alla medesima data del 20 gennaio 2004 hanno superato tutte le prove concorsuali. Per la copertura dei posti per cui il primo corso concorso è stato bandito si attinge dalla graduatoria A dei presidi triennalisti fino ad esaurimento della graduatoria medesima; per i posti vacanti si attinge alla graduatoria B dei presidi non triennalisti. La medesima graduatoria B è utilizzata negli anni scolastici successivi come graduatoria permanente fino ad esaurimento della stessa, lasciando il 50 per cento dei posti che si renderanno annualmente disponibili ai vincitori del corso concorso ordinario ».

## ART. 2.

1. Al comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza » sono sostituite dalle seguenti: « Gli incarichi di presidenza non sono soppressi fino alla copertura dei relativi posti vacanti ».

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0052570\*